



COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma, 49 – 36010 ROTZO (VI)
Tel. 0424/691003 – Fax 0424/691276 – e-mail: info@comune.rotzo.vi.it
P.I. 00572760247 – C.F. 84001030240

Reg. ord. N. 01/2019

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LA STRADA DELLA LONGALAITA – TRATTO MALGA MANDRIELLE/TERMINE NEL VECCHIO PATRIMONIO PER ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Unione Montana è stata delegata dal Consorzio Usi Civici Rotzo Pedescala San Pietro all'esecuzione dei lavori di sistemazione della strada denominata "Longalaita" – tratto Malga Mandrielle/Termine ricadente nel vecchio patrimonio;

RILEVATA la necessità, da parte della stessa Unione, di ottenere un provvedimento di chiusura temporanea della strada comunale suddetta, al fine di garantire la regolare esecuzione delle lavorazioni programmate;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTA la pubblica utilità ed interesse dell'intervento;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

VISTI gli articoli 5 c. 3, 6 e 7 del "Nuove Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;

ORDINA

1. dal giorno 02/05/2019 al 31/05/2019 e comunque fino al termine dei lavori la chiusura del tratto di strada comunale denominata "Longalaita" – tratto Malga Mandrielle/Termine ricadente nel vecchio patrimonio, al fine di consentire i lavori di sistemazione da parte dell'Unione Montana "Spettabile Reggenza" dei Sette Comuni;
2. dal suddetto divieto sono esclusi i veicoli degli addetti ai lavori, di pronto soccorso, della Polizia, di pronto intervento;
3. all'Unione Montana di disporre la collocazione delle barriere e della segnaletica provvisoria in conformità agli artt. 29 e seguenti del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) lungo il tratto di strada interrotta in modo da escludere dubbi o esitazioni per il traffico o transito vietato;

INCARICA

- gli addetti ai servizi di Polizia di cui all'art. 12 del D.Lvo. 30.04.1992 n. 285 a far rispettare la presente ordinanza;
- l'Unione stessa alla collocazione e alla manutenzione della segnaletica prescritta per effetto del presente provvedimento;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- che la presente ordinanza sia resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e per mezzo dell'installazione dei prescritti segnali stradali;

AVVERTE

- 1) che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.;
- 2) a norma dell'art. 3 quarto comma e 5 terzo comma della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 06.12.1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

Dalla Residenza Comunale, lì 30/04/2019



IL SINDACO
Pellizzari Aldo